



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

**REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

**LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N.7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN
SARDEGNA**

Bando

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI BASE

Annualità 2013

Soggetto Attuatore



**SARDEGNA
RICERCHE**

Articolo 1
(Oggetto del Bando)

1. Premesso che in data 29 novembre 2013, con apposita convenzione per l'attuazione di interventi in materia di ricerca e innovazione a valere sulla L.R.7/2007, l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP) ha individuato Sardegna Ricerche quale Soggetto Attuatore a cui ha affidato l'organizzazione di quanto necessario per la predisposizione e gestione del “Bando ricerca di base annualità 2013” L.R. 7/2007.
2. Con il presente bando Sardegna Ricerche intende proseguire nell'azione di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna e favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e presenti presso gli Atenei sardi e gli istituti e/o Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sedi in Sardegna, al fine di rafforzare le basi scientifiche regionali anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative nazionali e europee relative ai Programmi Quadro.
3. I Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione delle CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e commerciali.
4. Il presente bando si prefigge, peraltro, di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, in linea con gli obiettivi Horizon 2020.

Articolo 2
(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

Il presente Bando, unitamente al formulario per la presentazione delle proposte e della documentazione allegata, che ne è parte integrante, è adottato da Sardegna Ricerche, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in particolare con gli obiettivi di Horizon 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro “Unione per l'innovazione” per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
- Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
- Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;

- La normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01);
- I regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
- La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- La Delibera della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013.

Articolo 3
(Aree tematiche)

I Progetti devono far riferimento alle aree di seguito indicate:

- scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
- scienze della terra e dell'ambiente;
- scienze della vita;
- scienze umane e sociali.

Articolo 4
(Soggetti Ammissibili)

1. I Soggetti ammissibili al cofinanziamento sono quelli previsti dall'art.3 lett. c), e art. 2 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007.
2. L'unità di ricerca deve avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda. Sono quindi escluse dalla partecipazione al presente bando le unità operative, anche secondarie, esterne al sistema territoriale sardo.
3. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:
 - a. docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprano il ruolo di coordinatore scientifico;
 - b. Enti pubblici di ricerca;
 - c. Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna;
 - d. Fondazioni di Ricerca;
4. Le Università, i consorzi universitari e gli Enti pubblici di ricerca sono responsabili della corretta attuazione dei progetti ai sensi del presente bando nei confronti di Sardegna Ricerche.

Articolo 5
(Caratteristiche dei progetti)

1. Ogni progetto di ricerca è proposto da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 con la funzione di coordinatore di progetto (principal investigator) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea di intervento, deve prevedere da due a cinque unità di ricerca – ciascuna composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimenti o Enti.
2. Anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 4. Sono peraltro possibili unità di ricerca (esclusa quella del coordinatore di

progetto) afferenti a consorzi interuniversitari, purché il responsabile di unità presenti tutti gli altri requisiti indicati all'art. 4.

3. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di ricerca (complessivamente definiti in seguito come "responsabili di progetto") si impegnano a completare le attività presso le istituzioni e/o Enti indicati all'atto di presentazione del progetto stesso.
4. Il coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità. L'eventuale trasferimento all'esterno della Regione Sardegna del coordinatore di progetto comporterà da parte dello stesso un'assunzione di responsabilità formale, secondo forme e modi da definire, alla corretta conclusione del progetto. La mancata accettazione di tale impegno comporterà l'esclusione del progetto dal finanziamento.
5. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.
6. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro i 36 mesi dalla data di inizio degli stessi stabilita all'interno delle convenzioni stipulate tra gli Enti e Sardegna Ricerche.

Articolo 6 (Esclusione dalla partecipazione)

1. Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma oggetto del presente Bando. Pena l'esclusione delle proposte che non abbiano rispettato la presente previsione.
2. I soggetti proponenti in qualità di coordinatore scientifico e i componenti delle unità operative coinvolti in progetti di ricerca finanziati e non conclusi entro la data di pubblicazione del presente Bando, a valere sulle annualità precedenti della L.R. 7/2007, non potranno partecipare al presente Bando.
3. I soggetti che a qualsiasi titolo siano stati coinvolti nella proposta progettuale, finanziata con il presente Bando, non potranno partecipare ai successivi bandi di ricerca di base fino a conclusione della ricerca finanziata. Tale esclusione non si applica ai soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in progetti tender delle annualità precedenti.
4. Non è ammessa la presentazione di progetti in cui i coordinatori non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 4.
5. Non saranno ammessi quei progetti le cui unità di ricerca non siano composte come prescritto dall'art.5.
6. Saranno esclusi, inoltre, quei progetti che non utilizzeranno la piattaforma informatica per la presentazione del progetto di ricerca.
7. Non saranno ammessi quei progetti che non rispetteranno i termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui all'art. 11.

Articolo 7
(Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie destinate dal presente Bando, in attuazione degli art.3 lett. c) e art. 2 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, sono pari a **€ 4.800.000,00 (quattromilionioottocentomila/00)** così ripartiti:

- € 1.200.000,00 per la graduatoria dei progetti presentati nell’area delle Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
- € 1.200.000,00 per la graduatoria dei progetti presentati nell’area delle Scienze della terra e dell’ambiente;
- € 1.200.000,00 per la graduatoria dei progetti presentati nell’area delle Scienze della vita;
- € 1.200.000,00 per la graduatoria dei progetti presentati nell’area delle Scienze umane e sociali;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi al lordo delle spese di valutazione delle singole proposte progettuali.

Articolo 8
(Costo del progetto, Forma e Intensità dell’Aiuto)

1. Il contributo concedibile per ciascun progetto è così indicato:
 - scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche max € 200.000;
 - scienze della terra e dell’ambiente max € 200.000;
 - scienze della vita max € 200.000;
 - scienze umane e sociali max € 200.000;
2. Il contributo alla spesa da parte di Sardegna Ricerche verrà concesso nella misura del 70% del costo complessivo del progetto, ad esclusione dei costi dei contratti di ricerca, borse, assegni specifici, che verranno finanziati al 100%.
3. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal beneficiario e accertata da Sardegna Ricerche.
4. Potranno essere imputati come cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari, le spese di personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di ricerca e contribuzioni in denaro.

Articolo 9
(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1. Il contributo sarà erogato da Sardegna Ricerche attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti e, ove previsto, attraverso trasferimenti sui conti di tesoreria unica istituiti presso la Banca d’Italia.
2. Le modalità di erogazione del finanziamento e le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti verranno disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra gli Enti Proponenti e Sardegna Ricerche. In tal caso l’erogazione del contributo potrà avvenire in un’unica soluzione.

Articolo 10
(Costi Ammissibili)

In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. Personale dipendente, legato al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" adeguatamente compilati e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto;
- b. Attivazione di contratti di ricerca, borse di ricerca, assegni di ricerca e borse di dottorato specifici per il progetto (riconosciuti al 100%);
- c. Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature (materiale inventariabile) limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;
- d. Servizi esterni, inclusi i contratti di co.co.co., di supporto all'attività di ricerca, prestazioni occasionali e/o professionali da parte di titolari di partita Iva. Sono comprese in questa categoria le spese di calcolo ed elaborazione dati;
- e. Spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;
- f. Altri costi direttamente imputabili all'attività di ricerca. Rientrano in questa categoria libri, software, materiali di consumo specifico come reagenti, oli, e tutto il materiale complementare alle attrezzature e strumentazione (es. CD, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.).
- g. Spese generali imputabili all'attività di ricerca determinate nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);

Articolo 11
(Termini e modalità di Presentazione delle Candidature)

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 interessati a partecipare al presente Bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale. Il sistema prevede, prima di poter caricare la propria domanda, l'accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale (IDM). Sarà possibile presentare le domande a partire dal 17 febbraio.
2. Per accedere alla piattaforma informatica di presentazione dei progetti è sufficiente l'utilizzo della **prima parte della password** inviata dal sistema al momento dell'accreditamento. E' comunque data facoltà all'utente di richiedere la seconda parte della password secondo le modalità specificate nella mail.
3. Per coloro i quali risultino già accreditati al sistema IDM, rimangono validi i dati di accesso precedentemente acquisiti. In caso di inattività all'interno del sistema IDM per più di 3 mesi il sistema guiderà l'utente al cambio password (Password scadute); in caso di inattività per più di 6 mesi sarà necessario inviare una mail all'indirizzo ids@regione.sardegna.it per richiedere lo sblocco dell'utente (Account scaduto), indicando le proprie generalità e il Codice Fiscale.

4. Il progetto, a pena di esclusione, deve essere trasmesso, sia attraverso la procedura informatica presente nell'apposita sezione del Bando, sia in unica copia cartacea sottoscritta e accompagnata dagli allegati facenti parte integrante del Bando, inviata in plico sigillato riportante la dicitura "Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7 - Progetti di ricerca fondamentale o di base annualità 2013". All'esterno del plico dovrà essere indicato il codice locale attribuito dal sistema informatico (CRP-XXXXXX). Il plico **dovrà pervenire** a Sardegna Ricerche, Via Palabanda n.9 - 09123 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R ovvero consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19 marzo**.
5. Il plico dovrà contenere, oltre alla proposta progettuale e agli eventuali allegati, **copia del documento di identità** del sottoscrittore, in corso di validità.
6. Le domande e i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno presi in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio della domanda tramite posta.

Articolo 12

(Procedura di Valutazione)

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:
 - prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
 - seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.
2. Saranno finanziate in ordine di merito, nei limiti fissati per ciascuna area, i progetti che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100, sino all'esaurimento delle risorse previste dall'art.7 del Bando.
3. Sardegna Ricerche si riserva - ove necessario - sia di utilizzare le risorse residue di un'area per coprire le graduatorie delle altre aree, sia di riconoscere un contributo inferiore al contributo massimo previsto dall'art. 8 al fine di consentire la realizzazione di progetti valutati positivamente.

Articolo 13

(Verifica di Ammissibilità)

La verifica di ammissibilità sarà effettuata da Sardegna Ricerche sulla base delle seguenti indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dagli artt. 1, 4 e 5;
- numero minimo di unità di ricerca e dei componenti delle stesse di cui agli artt. 4 e 5;
- costo complessivo del progetto e contributo RAS, come indicato al precedente art. 8;
- corretto uso dei form elettronici di riepilogo scaricabili dopo aver compilato la domanda on line e rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature di cui agli artt. 5, 6 e 11.

Articolo 14
(Valutazione delle Proposte)

1. La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata con il sistema del “peer review”. Per garantire lo svolgimento delle valutazioni Sardegna Ricerche si avvarrà di una Commissione di Garanzia per la Valutazione delle Proposte.
2. La Commissione ha funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e sarà composta da non meno di 4 e non più di 6 componenti nominati da Sardegna Ricerche. I componenti della Commissione di Garanzia della Valutazione saranno docenti universitari con alto profilo scientifico e/o esperti con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca nelle aree scientifiche oggetto del presente Bando, esterni al sistema della ricerca sardo.
3. La Commissione si avvale per lo svolgimento delle valutazioni, non esercitando essa stessa direttamente attività di valutazione, dell’opera di almeno 2 revisori anonimi per progetto esterni al sistema della ricerca sardo, individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell’albo del MIUR di cui all’art. 7, comma 1 del D.L. 297/99 scelti sulla base della qualità della loro produzione scientifica e della loro continuità scientifico-disciplinare rispetto ai temi trattati nei singoli progetti. Le relazioni finali della Commissione, per quanto riguarda la valutazione dei progetti, saranno trasmesse per l’approvazione a Sardegna Ricerche e il relativo esito sarà comunicato al soggetto proponente.
4. L’avviso di aggiudicazione del Bando sarà pubblicato sul sito www.sardegna.com e sul sito www.regione.sardegna.it.
5. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 15
(Criteri di Valutazione dei Progetti)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:
 - a. **Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 50 punti):**
 - Qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi ecc.: **max. 30 punti**;
 - Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: **max. 10 punti**;
 - Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi in termini di sviluppo sperimentale e ricaduta industriale/sul territorio: **max. 5 punti**;
 - Congruità del Budget dei costi del progetto: **max 5 punti**;
 - b. **Caratteristiche dell’organizzazione del progetto (max. 45 punti):**
 - Qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: **max. 5 punti**;
 - Qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: **max. 20 punti**;

- Qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: **max. 20 punti**;

c. Indice di cooperatività (max. 5 punti)

- Partecipazione e integrazione della ricerca proposta con ricerche in corso di livello internazionale: **max. 3 punti**;
- Comprovata collaborazione con Piccole Medie Imprese (PMI) sarde per attività di ricerca di base: **max. 2 punti**;

2. La partecipazione, l'integrazione e la collaborazione di cui al punto **c** deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda da parte del responsabile della ricerca del progetto internazionale o dal rappresentante legale della PMI. La documentazione dovrà essere caricata sul sistema informatico nell'apposita sezione.

Articolo 16

(Negoziazione ed Approvazione delle Proposte)

1. La valutazione tecnica della proposta sarà comunicata a ciascun soggetto proponente attraverso la piattaforma informatica della RAS e trasmessa agli indirizzi mail del coordinatore del progetto indicati nel sistema informatico.
2. Per le proposte approvate, Sardegna Ricerche potrà richiedere al soggetto proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni e alle raccomandazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte di Sardegna Ricerche e sarà comunque propedeutica alla stipula della Convenzione di cui all'art. 17.

Articolo 17

(Attuazione dei Progetti)

1. A seguito della pubblicazione degli esiti della valutazione, si procederà alla sottoscrizione di una specifica Convenzione, che potrà essere sottoscritta anche dagli Enti di appartenenza, che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.
2. La Convenzione definisce l'importo del finanziamento a carico di Sardegna Ricerche, le procedure relative alle rimodulazioni dei progetti di ricerca, i tempi di realizzazione degli stessi, le procedure per la rendicontazione e tutti i controlli e le verifiche finalizzati alla corretta realizzazione dei progetti.
3. Gli Enti di appartenenza dei proponenti potranno essere coinvolti per le attività di gestione, di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, anche attraverso un accesso dedicato al sistema informatico.
4. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 36 mesi dalla data di inizio degli stessi. Tale data è stabilita all'interno della convenzione stipulata tra gli Enti e Sardegna Ricerche.

5. I soggetti proponenti sono tenuti a presenziare, ove richiesto, alle manifestazioni organizzate da Sardegna Ricerche o in generale dall'Amministrazione Regionale per mostrare i progressi e lo stato di avanzamento del progetto.
6. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente Bando, saranno regolati dalle norme in materia comunitarie e nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto.

Articolo 18
(Clausola Risolutiva)

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 19
(Riservatezza delle Informazioni)

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati da Sardegna Ricerche esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 20
(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

Tutte le comunicazioni inerenti il Bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel sistema informatico.

Articolo 21
(Disposizioni Finali)

1. Sardegna Ricerche si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile unico del procedimento del Bando "Ricerca di base L.R.7/2007 annualità 2013" è la dott.ssa Alessandra Atzeni.

Per informazioni e assistenza
Sardegna Ricerche
Ufficio Staff Direzione Generale
Alessandra Atzeni
Web: www.sardegna ricerche.it
E-mail: atzeni@sardegna ricerche.it
Tel. 070 92432248